

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1958)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1962 (V. Stampato n. 2004)*

**d'iniziativa del deputato PAVAN**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 marzo 1962*

Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, in relazione alla disciplina del riassorbimento dei posti in soprannumero

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1960 i posti in soprannumero, risultanti dall'applicazione della presente legge saranno riassorbiti con la cessazione del servizio di coloro che

li occupavano o con la loro promozione alla qualifica superiore ».

È fatta salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

#### Art. 2.

Le promozioni conferite nel limite dei posti disponibili ai sensi del precedente articolo 1 decorrono, ad ogni effetto, dalla data del relativo provvedimento ministeriale.